

**DOTTORI COMMERCIALISTI ·
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

CLAUDIA BONSO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

FATTURE ELETTRONICHE

Pensiamo di fare cosa gradita informare su novità in merito all'imposta di bollo delle fatture elettroniche e riprendere alcune informazioni riguardanti la detrazione IVA.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Con un recente Decreto sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

E' ora disposto che il versamento dell'imposta di bollo va effettuato:

- per le fatture elettroniche **emesse in ciascun trimestre solare**;
- entro il **giorno 20 del primo mese successivo**. Per il primo trimestre 2019 il versamento dovrà essere effettuato entro il 20.04.2019.

L'Agenzia provvede a comunicare, nell'area riservata del proprio sito, l'ammontare dovuto.

Vi preghiamo di volerci comunicare con urgenza la modalità preferita:

- accesso diretto da parte Vostra all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate tramite Fisconline;
- incarico allo Studio tramite delega per accedere all'area riservata.

Nella fattura elettronica va apposta la **dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014"** ed è necessario compilare il campo **"Dati bollo"** presente nella sezione **"Dati generali"**.

DETRAZIONE IVA

Il diritto alla **detrazione dell'Iva** può essere esercitato dal momento in cui si verificano due presupposti: **dall'effettuazione dell'operazione**, e dal **ricevimento della fattura di acquisto**.

Il Decreto fiscale (D.L. 119/2018) ha apportato alcune modifiche ed ora prevede:

- che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitata la detrazione dell'Iva relativa a fatture ricevute e registrare entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'acquisto;
- che l'Iva relativa a fatture di acquisto ricevute l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione deve essere detratta nell'anno di ricevimento, purché il documento arrivi entro il termine per la liquidazione dell'imposta del mese di dicembre dell'anno in cui l'operazione è effettuata (entro il 15 gennaio dell'anno successivo).

Con la fatturazione elettronica, se il fornitore **non emette la fattura elettronica**, e quindi non la trasmette al Sdl, la fattura si considera fiscalmente **non emessa**. Pertanto, il cliente non dispone di un documento fiscalmente valido e **non può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva**.

Potrebbero sorgere dei dubbi quando il fornitore abbia inviato le fatture di fine 2018, sia in formato cartaceo, pdf, via mail, al cliente (ricevute entro la mezzanotte del 31/12/18), sia le fatture elettroniche attraverso il Sdl (ricevute il 2 gennaio 2019).



Nel primo caso l'Iva potrà essere detratta nella liquidazione di dicembre 2018, mentre nella seconda ipotesi l'imposta potrà essere recuperata dalla liquidazione del mese di gennaio 2019.

L'Agenzia delle Entrate precisa che **l'obbligo della fattura elettronica è scattato il 1° gennaio 2019**; pertanto, le fatture 2018 emesse in forma cartacea o analogica devono ritenersi validi documenti ai fini della detrazione dell'Iva. Si deve però riuscire ad **attribuire data certa alla ricezione** del documento cartaceo o analogico. Se la ricezione della fattura di acquisto risulta dalla pec nell'anno 2018, l'IVA può essere detratta nella liquidazione del mese di dicembre 2018.

Diversamente, la semplice e-mail o la consegna a mano non sono idonei ad attribuire data certa alla ricezione della fattura di acquisto. Pertanto, volendo assumere un comportamento prudente, occorrerà far slittare la detrazione nell'anno 2019.

SCHEDE CARBURANTI

Dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell'Iva, i professionisti e le imprese **devono pagare** gli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, **con mezzi che ne assicurino la tracciabilità** quali:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate;
- carte rilasciate dalla compagnia petrolifera che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
- le carte (ricaricabili o meno) e i buoni.

Dal 1° gennaio 2019 la scheda carburante è stata abrogata e quindi ai fini della detrazione dell'Iva relativa agli acquisti di carburante, **è necessario**:

- **effettuare il pagamento con mezzi tracciati;**
- **entrare in possesso della fattura elettronica.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES SRL